



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1931 DEL 03/11/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 222 del 31/10/2023

OGGETTO: ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 151/2001 DI DIPENDENTE MATRICOLA N. 1362 - DETERMINAZIONI.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 31/10/2023

Il Responsabile del procedimento
DE PASCALIS MARIAGRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 222 DEL 31/10/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 03/11/2023

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.05.2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31.05.2023;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 1139 del 05.07.2023, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, la dipendente di ruolo matricola n. 1362 è stata collocata in astensione anticipata dal lavoro sino al 25.08.2023, ex art. 17 comma 2, lett. a) e comma 3 del D. Lgs 151 del 26.03.2001 ed art. 18 del D.P.R. n. 1026 del 25.11.1976;

Vista la successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 1452 del 28.08.2023, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stata confermata, per la suddetta dipendente la permanenza dei presupposti per la proroga dell'interdizione da lavoro fino alla data del 24.10.2023 ex art. 17 comma 2, lett. a) e comma 3 del D. Lgs 151 del 26.03.2001 ed art. 18 del D.P.R. n. 1026 del 25.11.1976;

Vista la nota del 25 ottobre 2023, acclarata al protocollo comunale n. 0066941 di pari data, con la quale la suindicata dipendente ha trasmesso apposito certificato medico comprovante la permanenza dei presupposti per la proroga dell'interdizione dal lavoro dal 25.10.2023 all'11.11.2023, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001;

Visti e richiamati, in merito:

l'art 17 del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 nella parte in cui dispone che: *"2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma*

2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice...”;

l'art. 18 del D.P.R. n. 1026 del 25.11.1976 contenente il regolamento di esecuzione della Legge n. 1024 del 30.12.1971 sulla tutela della lavoratrice madre, la cui applicazione è stata confermata dall'art. 87 del citato decreto legislativo, nella parte in cui stabilisce che: “La lavoratrice nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre all'ispettorato del lavoro una domanda corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14, del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata lettera a), nonché ogni altra documentazione che ritenga utile. Il termine di sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. All'atto della ricezione della documentazione, l'ispettorato del lavoro rilascerà apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro a cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del lavoro, la domanda si considera accolta. L'ispettorato del lavoro è comunque tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre il settimo giorno per determinare la durata dell'astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto, la lavoratrice riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso, dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro. Ai fini dei precedenti commi del presente articolo, l'ispettorato provinciale competente è quello nel cui ambito territoriale la lavoratrice risiede abitualmente. Le visite di controllo per il caso considerato nella lettera a) dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a carico dell'istituto assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali ricerche di laboratorio. Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art. 30 della legge, il provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. L'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per l'astensione dal lavoro, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso. Ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'art. 5 della legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti

all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni. I provvedimenti stabiliti dai commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico”.

l'art. 37 della Costituzione che tutela il ruolo della donna lavoratrice;

Esaminata la documentazione prodotta e ritenuto pertanto di prendere atto della certificazione attestante la permanenza dei presupposti per la fruizione dell'astensione anticipata dal lavoro per la dipendente matricola n. 1362 sino alla data del 11.11.2023, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di prendere atto della nota del 25.10.2023, assunta al prot. 0066941 di pari data, con la quale la dipendente matricola n. 1362 ha trasmesso certificazione medica attestante la permanenza dei presupposti per la fruizione dell'astensione anticipata dal lavoro di cui all'art. 17 comma 2, lett. a) e comma 3 del D. Lgs 151 del 26.03.2001 e di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1026 del 25.11.1976;
2. per l'effetto, di dare atto:

che per la dipendente matricola n. 1362 permangono le condizioni necessitanti l'astensione anticipata dal lavoro dal 25.10.2023 sino all'11.11.2023, come da certificazione trasmessa, fatta salva l'acquisizione agli atti del certificato rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Lecce;

che, per tutto il periodo del congedo di maternità, alla dipendente interessata è corrisposta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, nonché i premi correlati alla *performance* secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e in relazione all'effettivo apporto partecipativo, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni locali del 16.11.2022;
3. che il suddetto periodo è utile per la maturazione dell'anzianità di servizio e dei ratei di ferie;
4. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;
5. di trasmettere il presente atto all'interessata ed al Dirigente della struttura di assegnazione.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3540**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 03/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 03/11/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)